

**TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice d.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 41122/12 R.G.A.C., promossa da

DA

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*)
Parte_2 (CF: *C.F._2*)
Parte_3 in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su _____ (cf. _____)
 elettivamente _____ presso lo studio degli avv.ti _____ e _____
 rappresentanti e difensori come da delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

Controparte_1

[...] , in persona del legale rappresentante pt
 elettivamente _____ presso lo studio
 dell' Avv _____ rappresentante e difensore con gli
 avv.ti _____ e _____ come da procura in
 calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale

Conclusioni: all'udienza del 15.12.12. venivano precisate dalle parti costituite le conclusioni, che qui si intendono riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* , *Pt_2*
 e *Pt_3* nonché *Persona_1* in qualità di padre, figlie e
 nipote della deceduta *Persona_2* evocavano in giudizio
 dinanzi a questo Giudice l' *Controparte_2* affinché fosse
 accertata la esclusiva responsabilità della stessa ex artt 1228 e 1176
 cc in relazione al decesso della loro congiunta avvenuto in data

██████ a causa di una fascite necrotizzante ivi contratta e tardivamente diagnosticata e trattata, in occasione del ricovero presso la struttura in data 2.03.05 su diagnosi di dispnea ingravescente conseguente ad una broncopneumopatia riacutizzata. Chiedevano dunque la condanna della convenuta al pagamento risarcitorio per perdita della relazione parentale di €243.351,00

Parte_1 in quanto coniuge superstite, €225.325,00 per

Parte_2 in quanto figlia convivente, €189.273,00 per

Parte_3 in quanto figlia non convivente ed €81.117,00 per

Persona_1 in quanto nipote.

Con vittoria di spese da distrarsi.

Si costituiva l' Controparte_1 contestando l'avverso addebito, deducendo come le condizioni della paziente fossero già compromesse al momento del ricovero e come la morte fosse stata la conseguenza di un aggravamento delle sue patologie, correttamente trattate dai sanitari. In ogni caso contestava il quantum in considerazione dello stato generale del paziente e delle oggettiva aspettativa di vita della stessa. Chiedeva dunque respingersi la domanda ed in subordine limitare la condanna valutando l'incidenza concausale delle patologie pregresse sofferte dalla Sig. Per_2

La causa -all'esito dell'istruttoria documentale, della escussione testimoniale e dell'espletamento della Ctu medico legale- veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.12 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità invocata dagli attori a sostegno dell'avanzata pretesa risarcitorie è necessario dimostrare che il professionista ovvero la strutture ospedaliere ove il paziente è stato curato non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in relazione alla specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c..

A prescindere pertanto dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla natura della responsabilità come contrattuale -per contratto di ospedalità o contatto sociale con le strutture citate- ovvero extracontrattuale, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento degli ospedali, nonché la derivazione o contributo causale di tali condotte colpose all'evento decesso.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: incombe infatti in ossequio al principio di vicinanza della prova sul danneggiato l'onere di prova del titolo dell'obbligazione -nel caso di specie del contratto di

spedalità con le due strutture evocate- nonché l'allegazione dell'inadempimento delle stesse, ovvero dell'inesattezza dell'adempimento dovuta a negligenza o imperizia, e il danno che ne sia derivato, mentre grava sulle strutture provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione. (*ex pluribus* Cass. 11488/04).

In particolare il paziente deve provare l'esistenza del contatto e allegare l'inadempimento consistente nell'insorgenza della situazione patologica lamentata per l'effetto dell'intervento - l'infezione ed il decesso; mentre resta a carico del presidio sanitario la prova della diligenza della prestazione e che l'esito letale sia stato determinato da un evento impreveduto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee *ex se* alla determinazione dell'evento, tali da elidere ogni contributo causale dell'operato medico nell'evento occorso. (Cass n.10297/04).

Orbene nel caso in esame gli attori hanno dimostrato *per tabulas* il titolo da cui emerge l'obbligazione della *Controparte_2* ovvero il ricovero della congiunta sig.ra *Per_2* in data 2.03.05 per "dispnea in stato di male asmatico con pneumopatia cronica ostruttiva e restrittiva.." (all. 4 citaz. cartella clinica).

Hanno altresì allegato come durante il ricovero la paziente abbia contratto un fascite necrotizzante, diagnosticata tardivamente e perciò trattata tardivamente con esito letale in data [REDACTED]

D'altra parte l' *Controparte_1* si è difesa sottolineando le condizioni compromesse della paziente, l'adequazione dell'assistenza giornaliera, la tempestiva diagnosi dell'infezione non appena occorsi i sintomi e la corretta cura somministrata allegando come il decesso fosse perciò ricollegabile alla stessa patologia sofferta dalla deceduta.

Tali le diverse posizioni, la ctu medico legale -a firma del dott. *Per_3*, medico legale e specialista in malattie infettive, analitica nella valutazione documentale e nelle conclusioni scientifiche perciò condivisibile dal Tribunale- ha certamente riconosciuto il carattere nosocomiale della fascite contratta dalla Sig.ra *Pt_4* durante il ricovero secondo criterio temporale e locale (*Klebsiella Pneumoniae* in urinocoltura 18.04; *Pseudomonas Aeruginosa* 21.04) e la riconducibilità causale dell'evento morte con l'infezione insorta escludendo fattori alternativi quali la stessa problematica della paziente. La sig.ra *Pt_4* infatti se correttamente trattata ed in assenza di infezione gravosa come quella sofferta secondo il criterio del "più probabile che non" si sarebbe salvata, come avvenuto in passato per altri ricoveri per i medesimi motivi.

Diviene dunque nel caso di specie irrilevante stabile se la infezione sia stata diagnosticata tempestivamente e correttamente trattata:

invece dirimente è la circostanza che la fascite sia stata contratta durante il ricovero e che allo stato ciò sia avvenuto a causa di carenze dell'ospedale.

Invero deve ritenersi come tale infezione sia stata determinata da una non corretta asepsi dell'ambiente operatorio-ospedaliero, ovvero debba collegarsi ad un'inadeguata preparazione del paziente o dell'equipe sanitaria tale da ridurre al minimo le possibilità di infezione.

D'altronde sul punto alcuna prova contraria è stata fornita dalla CP_2 in assenza di deposito in atti quanto meno di documentazione relativa al Servizio di Prevenzione e Protezione sul ciclo lavorativo dei reparti, sala operatoria ovvero dei registri giornalieri di disinfestazione e pulizia dell'ambienti e delle campionature periodiche al fine di controllare l'efficacia delle misure di prevenzione attuate -ad es. verifica delle contaminazioni ambientali (condizionatori) ed impiantistiche delle superfici, degli strumenti utilizzati per la cura (es. cateteri), dell'aria etc- come richiesto dalle Linee CP_3 approvate dall' [...]

Controparte_4 .

In conclusione -in assenza di prova fornita dal nosocomio di attuazione di tutte le misure necessarie per la prevenzione del rischio infettivo- i familiari della vittima hanno diritto a vedersi risarcito il danno non patrimoniale reclamato per la perdita del rapporto affettivo.

Nè nel caso di specie tale risarcimento deve essere diminuito in considerazione della patologia sofferta dalla paziente, in quanto la stessa si trovava in discrete condizioni (vd. esame obiettivo Ps) e se correttamente curata avrebbe potuto ritornare in condizione di salute normali compatibili con la sua malattia (come avvenuto peraltro in passato- vd anamnesi "negli ultimi 4 anni ricoverata in rianimazione per insufficienza respiratoria"), come valutato anche in sede di ctu.

Con riferimento alla liquidazione del danno il marito superstite Parte_1 , le figlie Pt_2 e Pt_3 nonché la nipote Persona_1 debbono ottenere il risarcimento del danno per perdita del vincolo parentale, in quanto la condotta illecita che ha determinato la morte del congiunto ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, con ciò nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla Cass., Sez. Unite, 11.11.2008 n. 26972.

Non è invece risarcibile come autonoma voce di danno il danno esistenziale, quale alterazione della vita di relazione dei richiedenti, posto che tale titolo determinerebbe una duplicazione di risarcimento poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto

che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato.

L'esistenza del danno deve ritenersi provato in via presuntiva, sulla base del vincolo familiare degli attori con la vittima e valutato secondo criteri di equità, così come richiesto dalle medesime parti istanti.

E' nota a questo giudice la recente sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale *‘ la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto ’*.

Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere *‘l'equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento”* e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una *‘operazione di natura sostanzialmente ricognitiva’*, il Tribunale in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto considerate anche le pronunce successive fortemente riduttive della n. 12408/11 e, segnatamente Cass. sez. lav. 2.8.2011 n. 16866, che esige una puntuale motivazione per la decisione che intenda discostarsi dalla quantificazione tabellare in uso presso il tribunale adito, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate peraltro anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.

Tanto premesso, si giudica equo applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse, tenuto conto del sistema ‘a punti’ bilanciato sulla valutazione di criteri concorrenti, consistenti a) nel rapporto di parentela; b) nell'età della vittima e del parente superstite; c) nella condizione di convivenza con la vittima; d) nella valutazione complessiva del nucleo familiare, e aggiornato sulla base dei valori relativi al 2016

Nel caso in esame il risarcimento del danno è richiesto dal marito **Pt_1** (63 anni) convivente con la vittima di 59 anni al momento del decesso, delle figlie **Pt_2** (34 anni) e **Pt_3** (39 anni) non conviventi (sul punto dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà sebbene **Parte_2** si dichiara convivente essa risulta residente presso altro indirizzo -cfr. indirizzo padre- memoria ex art 183 c 6° cpc n.2 attori) e **Persona_1** (anni 6).

In attuazione dei criteri descritti spetta a **Parte_1** per un totale di 29 punti l'importo di **€273.586,00**; alla figlia **Pt_2** e

Pt_3 per un totale di 25 punti l'importo di **€235.850,00** per ciascuna, mentre alla nipote **Per_1** ritenendosi equo doversi attribuire 7 punti in considerazione della tenera età e della conseguente inficiata capacità di creare compiutamente il legame affettivo atteso lo sviluppo cognitivo ed emotivo in fieri-**€66.045,00**.

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformità al consolidato orientamento della Cassazione (Cass., S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008).

Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e , dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.

Pertanto, il danno da lucro cessante va calcolato, applicando l'interesse annuo nella misura legale o, se di misura maggiore, il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, sulle somme liquidate all'attualità e sopra indicate, previa devalutazione all'epoca della [REDACTED]

[REDACTED] secondo gli indici ISTAT e rivalutazione annuale, a tale data individuandosi il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento danni e sino alla presente decisione.

A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 3,21 % annuo -in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma-, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito ossia al 20.04.2005 (ottenuto devalutando l'importo ancora dovuto del risarcimento complessivamente liquidato), e il valore rivalutato ad oggi.

Pertanto a **Parte_1** spettano ulteriori **€67.382,00** per un totale dovuto di **€340.968,00**; a **Parte_5** ulteriori **€58.080,00** per un totale di **€293.930,00** per ciascuna; a **Persona_1** [...] **€16.264,00** per un totale dovuto di **€82.309,00**.

Per quanto sopra l' **Controparte_1** [...] deve essere condannata al pagamento delle predette somme a favore degli attori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Le spese di Ctù sono poste definitivamente a carico della struttura soccombente.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna l' Controparte_1 [...] al pagamento della somma di **€340.968,00** in favore di Parte_1, di **€293.930,00** in favore di Parte_3; di **€293.930,00** in favore di Parte_3 e di **€82.309,00** a Controparte_5 in favore della figlia minore Persona_1, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo;
- 2) condanna l' Controparte_1 [...] al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida per le varie fasi processuali in **€20.000,00** per esborsi ed **€1.500,00** per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi;
- 3) pone le spese di Ctù definitivamente a carico dell' l' [...] Controparte_1 [...]

Così deciso in Roma in data 09.03.17

Il Giudice
Maria Lavinia Fanelli